

**REGNO UNITO****Corte suprema, *In the matter of an application by Geraldine Finucane for Judicial Review (Northern Ireland)*, [2019] UKSC 7, del 27 febbraio 2019, in tema di indagini su un omicidio commesso prima dello *Human Rights Act 1998***

27/02/2019

Il caso oggetto della decisione riguardava l'omicidio di un avvocato, Patrick Finucane, da parte di cc.dd. lealisti alla Corona britannica. Nel corso delle indagini, era emerso che gli assassini avevano ricevuto sostegno dalle forze dell'ordine, ma né gli agenti responsabili né l'aiuto preciso fornito ai lealisti erano mai stati identificati. A seguito di un'inchiesta generale sull'ipotetica collusione tra forze dell'ordine e forze paramilitari lealiste, era stato identificato Brian Nelson, informatore per un'organizzazione dell'Esercito britannico denominata la *Force Research Unit*; tra i compiti di Nelson era quello di individuare persone da assassinare.

Nel 2001, gli Esecutivi britannico ed irlandese avevano intrattenuto negoziati politici, all'esito dei quali si era deciso di incaricare un giudice di indagare sull'asserita collusione tra forze dell'ordine e paramilitari in diversi casi, tra cui quello di Finucane. Nel caso in cui il giudice avesse consigliato l'avvio di un'inchiesta pubblica in uno qualsiasi dei casi sottoposti alla sua valutazione, l'Esecutivo competente avrebbe dato seguito alla raccomandazione.

Nel frattempo, il 1° luglio 2003, la Corte EDU aveva disposto che il non essere stata disposta alcuna inchiesta nel caso relativo all'omicidio dell'avvocato non violava l'art. 2 CEDU.

Il giudice incaricato dell'indagine aveva poi pubblicato la propria relazione il 1° aprile 2004, in cui ci si esprimeva a favore della necessità di avviare un'inchiesta pubblica sul caso Finucane, avvio promesso nel settembre dello stesso anno da parte del Ministro per l'Irlanda del Nord, sia in una missiva scritta alla vedova del defunto che in un discorso pronunciato nella Camera dei Comuni. La vedova dell'avvocato si era opposta fermamente, però, perché l'inchiesta si sarebbe svolta sulla base di una nuova legge che sarebbe stata introdotta a breve, l'*Inquiries Act 2005*. Negli anni successivi, si erano avute numerose discussioni circa i termini secondo cui l'inchiesta si sarebbe dovuta svolgere.

Con la formazione del nuovo Esecutivo a seguito delle elezioni generali del maggio 2010, si era deciso che si sarebbe svolto invece una *review* indipendente sull'esistenza del coinvolgimento delle autorità pubbliche nell'omicidio dell'avvocato. A capo della *review* era stato nominato *Sir Desmond de Silva*, cui era stato concesso l'accesso illimitato a documentazioni e la possibilità di incontrare tutte le persone che potessero assisterlo nel suo lavoro; tuttavia, non gli era stata conferita la facoltà di svolgere udienze orali. *Sir Desmond de Silva* aveva originariamente incluso uno degli ufficiali incaricati della sorveglianza di Nelson, ma aveva poi scritto, nella propria relazione, che l'incontro

non era effettivamente avvenuto per motivi di salute addotti dall'ufficiale; era successivamente emerso che la motivazione dello stato di salute era stata comunicata dal Ministero della difesa, senza che fosse corroborata da documentazione di sostegno. *Sir* Desmond de Silva aveva poi stabilito di non dover più incontrare l'ufficiale, senza motivare la propria decisione. Nelle conclusioni della propria relazione, però, aveva scritto di nutrire "dubbi significativi" che l'avvocato sarebbe stato assassinato se non ci fosse stato l'intervento di "elementi dello Stato".

La vedova Finucane aveva richiesto il controllo giurisdizionale del caso. In particolare, la Finucane asseriva di avere un'aspettativa legittima a che si svolgesse un'inchiesta pubblica, in base alle chiare rassicurazioni fornitele nel settembre 2004. A suo avviso, l'Esecutivo avrebbe omesso di addurre motivi validi per venire meno alla promessa e le prove presentate indicavano che la decisione di non svolgere l'inchiesta fosse stata una finzione, con un risultato predeterminato. A sostegno delle proprie tesi, la vedova argomentava che l'omesso svolgimento di un'inchiesta pubblica violasse i suoi diritti sanciti dall'art. 2 CEDU e dalla *section 6* dello *Human Rights Act 1998*, secondo cui ogni autorità pubblica (tra cui le corti) è obbligata ad agire in maniera tale da non ledere un diritto sancito dalla CEDU.

In primo grado, il giudice aveva respinto il ricorso ma aveva emesso una dichiarazione secondo cui non era stata ancora compiuta un'indagine sul decesso dell'avvocato che fosse conforme all'art. 2 CEDU. La decisione era stata confermata dalla *Court of Appeal*, la quale aveva però annullato la dichiarazione.

La Corte suprema del Regno Unito ha stabilito, all'unanimità, che la Finucane aveva effettivamente un'aspettativa legittima a che si svolgesse un'inchiesta pubblica sul decesso del marito, ma che non aveva dimostrato che la decisione di non indire l'inchiesta pubblica fosse stata presa in cattiva fede o che non fosse stata fondata su motivazioni autentiche collegate ad una *policy*<sup>1</sup>. La Corte suprema ha inoltre emesso una dichiarazione secondo cui non vi era ancora stata un'inchiesta sulla morte dell'avvocato Finucane che fosse conforme all'art. 2 CEDU. Il *judgment* della Corte è stato redatto da *Lord Kerr*.

La Corte suprema ha stabilito che sussiste un'aspettativa legittima là dove si prenda un impegno chiaro e non ambiguo, di talché l'autorità pubblica che prende l'impegno non potrà non adempiervi a meno che non si dimostri che ciò sia nell'interesse dell'equità. Nella specie, poteva dirsi sussistere un tale impegno. Tuttavia, era ammissibile che questioni politiche rendessero superato un impegno preso dall'Esecutivo; inoltre, se in tali circostanze si fosse adottata una decisione in buona fede ed in base a fondate ragioni di *policy*, sarebbe stato difficile far valere un'aspettativa legittima valida. Nella specie, la Finucane non era stata in grado di dimostrare la propria tesi che la procedura applicata al caso dell'omicidio del marito fosse una finzione, tesi che pertanto era da respingere.

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0058-judgment.pdf>.

La Corte ha rammentato che l'art. 2 CEDU impone, non solo un obbligo di non uccidere le persone, ma anche che, là dove si dubiti se le autorità pubbliche si siano conformate a tale obbligo, esse debbano compiere un'indagine ufficiale efficace sui decessi.

Se l'omicidio dell'avvocato Finucane era avvenuto prima dell'entrata in vigore dello *Human Rights Act 1998* (il 2 ottobre 2000), l'obbligo procedurale di compiere un'indagine poteva essere comunque dedotto dallo stesso, che era in grado di vincolare le autorità pubbliche anche se la morte era avvenuta prima della data di entrata in vigore. Il periodo di tempo tra la morte e la data in questione era importante, ad avviso della Corte, ma ciò non rilevava, visto che la maggior parte delle inchieste sul decesso erano avvenute dopo l'entrata in vigore dello *Human Rights Act 1998*.

La Corte ha inoltre ribadito che, secondo la Corte EDU, qualsiasi informazione o materiale che possa mettere in dubbio le conclusioni di un'indagine intrapresa precedentemente o che possa fondare la prosecuzione di un'indagine precedentemente senza esito può favorire la nuova applicazione dell'obbligo procedurale.

La necessità di compiere un'indagine efficace si estende ben oltre il semplice favorire il perseguimento penale: l'indagine deve essere in grado di identificare e punire i responsabili, operazioni che richiedono l'approntamento dei mezzi per identificare le persone coinvolte nel decesso. Nella specie, la *review* affidata a Sir Desmond de Silva non aveva adempiuto a queste condizioni, in quanto l'inquirente non era stato messo nella posizione di convocare testimoni, né di verificare le dichiarazioni delle persone convocate.

Il difensore della Finucane aveva ommesso di modificare il proprio ricorso alla Corte suprema per argomentare che le autorità pubbliche fossero venute meno all'art. 2 CEDU. Ciononostante, la Corte suprema ha rilevato che la questione della sussistenza di una violazione dell'articolo convenzionale fosse giunta davanti ad essa e andava determinata. Ad avviso del massimo giudice britannico, permettere la perdurante violazione della CEDU senza farvi alcun accenno può certamente infrangere lo spirito, se non anche le previsioni concrete, della Convenzione.

*Sarah Pasetto*